

**Cassazione.** I giudici fanno luce sugli effetti delle verifiche sulle compagini ormai fuori dal Registro imprese

# Società estinte, controlli «sterili»

## Illegittimo l'accertamento nei confronti dei soci dopo la cancellazione

**Laura Ambrosi**

È illegittimo l'accertamento emesso per trasparenza sui soci derivante da un provvedimento nei confronti di una società estinta: si tratta, infatti, di un atto avverso il quale è improponibile ogni impugnazione e pertanto non possono derivare effetti dalla sua definitività. A fornire questi chiarimenti è la **Corte di Cassazione** con l'ordinanza n. 23029 depositata ieri.

L'agenzia delle Entrate emetteva tre accertamenti nei confronti di una Snc già cancellata dal registro imprese e dei relativi soci per l'imputazione per trasparenza del maggior reddito accertato.

I provvedimenti venivano impugnati dai soci dinanzi al giudice tributario che per entrambi i gradi di merito respingeva il gravame. In particolare, il collegio di appello rilevava che poiché l'accertamento della società non era stato impugnato, era divenuto definitivo e pertanto esplicava i suoi effetti anche in capo ai soci. Questi ul-

timi, quindi, ricorrevano in Cassazione lamentando, in estrema sintesi, un'errata applicazione delle norme sulle società estinte.

I giudici di legittimità hanno innanzitutto ricordato che con riferimento sia a diverse tipologie di enti collettivi (società di capitali, di persone e associazioni non riconosciute), sia a

### IL PRINCIPIO

Non c'è vincolo tra la verifica della Snc e quella dei suoi proprietari: questi ultimi sono tenuti a rispondere secondo le regole ordinarie

diverse tipologie di atti (avvisi di accertamento, cartelle di pagamento) la cancellazione dal **registro imprese** prima della notifica del provvedimento e dell'instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale. Così come è privo di legittimazione a rappresentarla

anche l'ex liquidatore.

Ne consegue che, trattandosi di un provvedimento emesso nei confronti di un soggetto già estinto la cui impugnazione è improponibile, non possono intervenire valutazioni sulla sorte dell'atto.

Alla luce di tali principi, la Ctr aveva erroneamente fondato la decisione sulla "vincolatività" degli avvisi di accertamento dei soci a quello della società perché divenuto definitivo. La Cassazione, invece, ha ritenuto che tale definitività non potesse esplicare alcun effetto.

È stato altresì precisato che l'estinzione della società non determina anche l'estinzione dei debiti insoddisfatti, poiché si verifica un fenomeno di tipo "successorio" in forza del quale i rapporti facenti capo all'ente si trasferiscono ai soci. Questi ultimi possono essere chiamati a rispondere dei debiti sociali secondo le ordinarie regole di legittimazione attiva e passiva e senza il litisconsorzio necessario con la società, ove questa

sia già estinta.

I soci rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione ovvero illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti in vigenza della società.

La decisione è particolarmente interessante poiché pare risolvere un dubbio che sovente si presenta in simili circostanze. Dinanzi a un accertamento emesso ad una società estinta, infatti, proprio per evitare la definitività dello stesso e le possibili conseguenze derivanti, prudenzialmente si impugna, pur nella consapevolezza di una declaratoria di inammissibilità del ricorso.

La Cassazione ha ora precisato che non esiste un vincolo tra l'accertamento della società estinta e quello dei soci, poiché questi ultimi sono tenuti a rispondere solo secondo le ordinarie regole e quindi, attraverso un atto a loro notificato nel quale venga motivata la pretesa.